

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VACCA, ALAIMO, BATTELLI, DEL MONACO, DEL SESTO, FARO,
IOVINO, MARAIA, PALMISANO, SCERRA, SERRITELLA, ELISA TRI-
PODI, VILLANI, VILLAROSA**

Riconoscimento della qualifica di *disc jockey* professionista e
istituzione del registro nazionale dei *disc jockey*

Presentata il 7 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — A partire dal secolo scorso, forme virtuose di *clubbing* (cioè di riunione sociale nei locali notturni) rappresentano l'espressione artistica di un rilevante settore culturale del nostro Paese. In dialogo costante con altre forme artistiche (tra cui la moda, la *video art*, la danza e il teatro), il *clubbing* è un importante attrattore socio-economico e un catalizzatore di pubblico e di turismo.

La figura artistica intorno alla quale si è sviluppata questa forma di spettacolo musicale è il *disc jockey* (DJ). A partire dalla fine degli anni '70, il DJ acquista anche in Italia la veste di vero e proprio artista, abbandonando quasi del tutto il ruolo di mero esecutore tecnico-musicale. Come per tutte le professioni intellettuali, è grazie all'esperienza sul campo che si for-

giano i primi DJ nazionali che, con uno sguardo ai colleghi in voga oltreoceano già da oltre un decennio, hanno formato la loro personalità artistica tramandando la loro arte alle nuove generazioni.

Il DJ ha iniziato a promuovere le produzioni discografiche nel corso dei suoi *dj set* e, in alcuni casi, a diventare esso stesso produttore artistico in campo discografico.

Nei decenni successivi, il *clubbing* e, a seguire, i festival, hanno rappresentato il luogo di espressione artistica e di incontro sociale di maggiore richiamo. In base all'Annuario dello spettacolo della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) del 2019, l'«attività di ballo e concertini», in termini di presenze e di spesa del pubblico, è il primo settore in assoluto, per numero di spettacoli è il secondo dopo il cinema e

con riferimento al volume di affari è il secondo comparto dopo lo sport. Il solo ballo ha registrato 292.170 eventi, a fronte di un volume di affari di 723.417.764,39 euro (https://www.siae.it/sites/default/files/SIAE_Annuario_dello_Spettacolo_2019.pdf, pagina 57).

Dall'inizio del secolo, nel territorio nazionale sono state istituite scuole e accademie che propongono corsi di studio e formazione per DJ e *producer*, anche in collaborazione con i conservatori di musica, per rispondere all'esponentiale richiesta di insegnamento e di apprendimento della professione di DJ.

Il DJ è definito dal codice etico, pubblicato dall'associazione A-DJ (www.a-dj.org) nel 2013 (<https://a-dj.org/codice-dj/>) e condiviso dalle altre associazioni rappresentative della categoria quale: « (...) l'artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico/pratica di carattere musicale ed elettronico, esegue, (spesso) in un'unica sequenza, più tracce musicali (in qualsiasi formato), grazie all'utilizzo di strumenti audio analogici e/o digitali, coinvolgendo il pubblico presente. 1.2 Il risultato di tale attività, denominato "DJ set", è caratterizzato dalla personalità artistica del professionista. 1.3 Tale attività è espletata a fronte di un compenso da parte dell'organizzatore dell'evento e con il rispetto di tutte le normative fiscali, previdenziali, di sicurezza e in materia di diritto d'autore. 1.4 Il DJ è un professionista quando svolge l'attività artistica di cui ai punti che precedono in modo continuativo e prevalente, nel senso che la maggior parte dei suoi redditi percepiti annualmente derivano dall'attività suddetta. 1.5 Per la definizione di autore/compositore musicale, produttore di fonogrammi, artista interprete esecutore ed editore musicale si rinvia alle definizioni contenute nella Legge 633/1941 e ss.mm. ».

Nel corso del primo *lockdown*, causato dall'espansione dell'epidemia di COVID-19, le associazioni di categoria del settore hanno svolto, e tuttora continuano a svolgere, un incessante lavoro per il sostegno dei diritti dei lavoratori della filiera del *clubbing* e dello spettacolo dal vivo, affinché sia garantita la loro piena rappresentanza e siano

riconosciuti i dovuti sostegni economici. La categoria dei DJ, così come degli altri artisti e di tutti i lavoratori dello spettacolo, è stata tra le prime a essere coinvolte dalla sospensione dell'attività ed è ancora coinvolta dagli effetti negativi dell'emergenza tuttora in essere. In tale contesto, le problematiche che già colpivano il settore si sono ovviamente acuite, anche in considerazione del fatto che la categoria dei DJ in molti casi non è rientrata nei parametri dettati per le richieste di sussidio pubblico e perché non esistono ancora regole per la riprogrammazione delle attività.

La carenza di un inquadramento giuridico ha comportato poca attenzione da parte delle istituzioni e scarsa consapevolezza dei diritti e dei doveri da parte degli stessi DJ.

Le associazioni svolgono un ruolo importante per la sensibilizzazione del rispetto della legalità e per il riconoscimento giuridico del DJ ma, nel momento storico attuale, l'esigenza di una regolamentazione legislativa è diventata improcrastinabile. Tale assenza rende sempre più precario il rispetto della legalità da parte di soggetti che si improvvisano nell'organizzazione di eventi abusivi creando, tra l'altro, una forma di concorrenza sleale con chi sceglie di svolgere l'attività legittimamente, alimentando così il fenomeno del lavoro sommerso. Anche in questo settore si sta, inoltre, assistendo alla fuga delle eccellenze all'estero. Paesi come la Germania, la Spagna, la Svizzera, l'Olanda, l'Inghilterra e la Francia hanno già posto le basi, i criteri e gli indicatori per valorizzare e incentivare una forma di *clubbing* virtuoso. Tali Paesi sono, infatti, ritenuti mete ambite dai DJ italiani disposti a lasciare l'Italia per ottenere all'estero il riconoscimento di appartenere alla categoria di artisti professionisti a tutti gli effetti.

Il DJ che è in rapporto costante con i propri *fan*, con i quali è ormai in grado di comunicare direttamente in rete, ha una forte responsabilità in questo senso svolgendo un ruolo sociale fondamentale nel trasmettere valori etici alle nuove generazioni.

È importante che i giovani interessati a intraprendere questa professione possano vedere riconosciuto il valore sociale e culturale che essa riveste, il valore di un'attività che, così come ogni altra attività artistica, merita di ricevere un'appropriata tutela lavoristica.

Un primo passo in questa direzione è stato intrapreso dalla proposta di legge atto Camera n. 2716 presentata dal primo firmatario di questa proposta di legge recante « Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi », che all'articolo 1 si prefigge di introdurre una norma volta all'inquadramento giuridico della figura professionale del DJ quale artista interprete esecutore, prevedendo poi l'esonero dall'obbligo di pagamento del compenso per copia lavoro da parte del DJ, per evitare la duplicazione dell'esazione già prevista per il compenso per copia privata. I DJ, infatti, quali persone fisiche, sono obbligati al pagamento del compenso per copia privata (senza poter attivare la procedura di rimborso e di esenzione prevista dalla legge per gli usi professionali) e sono tenuti a versare, altresì, il compenso per copia lavoro.

La presente proposta di legge rappresenta l'esito di un confronto libero e partecipato con i rappresentanti dei DJ professionisti al fine di individuare i criteri necessari per il riconoscimento della qualifica di DJ professionista.

Al momento non esistono stime sul numero dei DJ operanti nel nostro territorio. Da qui nasce l'esigenza di promuovere un autocensimento della categoria, con l'intento di istituire un registro nazionale dei DJ, tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'iscrizione nel registro è disposta in base ai requisiti richiesti atti a dimostrare lo svolgimento della professione individuati a seguito di un continuo confronto con le rappresentanze associative.

Altre categorie professionali, come da ultimo quella degli attori, stanno seguendo questo percorso con successo.

Il registro nazionale avrà lo scopo di censire gli appartenenti alla categoria e di

riconoscere la qualifica di DJ professionista, ma non l'effetto di sbarrare l'ingresso alla professione che rimane libero, né di giudicare qualitativamente l'attività, perseguendo lo scopo di rafforzare l'identità collettiva del DJ professionista. Non ci sono diritti se non ci sono doveri e il bilanciamento tra essi assicura la garanzia e il valore dell'attività, nonché il valore etico e culturale della professione di DJ.

La presente proposta di legge si armonizza con i principi dettati dalla risoluzione 2006/2249(INI) del Parlamento europeo, del 7 giugno 2007, sullo statuto sociale degli artisti, nella quale gli Stati membri sono invitati « a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee ». È richiesta « inoltre, agli Stati membri una particolare attenzione al riconoscimento a livello comunitario di diplomi e altri certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche nazionali europee e da altre scuole ufficiali delle arti dello spettacolo, in modo da consentire ai loro titolari di lavorare e di studiare in tutti gli Stati membri ».

Il registro nazionale dei DJ che la presente proposta di legge istituisce rappresenta uno dei tasselli per la creazione del « registro professionale europeo per gli artisti, tipo Europass », sollecitato dal Parlamento europeo alla Commissione europea e agli Stati membri.

L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce il valore etico e culturale del DJ professionista, quale forma di espressione artistica musicale.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il registro nazionale dei DJ, precisando che la mancata iscrizione non preclude l'esercizio della professione, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale.

Infine, l'articolo 4 prevede la cancellazione dal registro nazionale, che può essere volontaria o d'ufficio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato riconosce l'alto valore etico e sociale della professione di *disc jockey* (DJ), la cui attività costituisce forma di espressione artistica nell'esecuzione di opere musicali.

2. Ai fini della presente legge, si considera DJ l'artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorica e pratica di opere e strumenti di carattere musicale ed elettronico, esegue, anche in un'unica sequenza, più tracce musicali, in qualsiasi formato, utilizzando strumenti audio analogici o digitali e coinvolgendo il pubblico presente.

3. L'attività di cui al comma 2, denominata « DJ set », è caratterizzata dalla personalità artistica del professionista.

4. Si considerano DJ professionisti coloro che esercitano l'attività di DJ set in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali.

Art. 2.

(Registro nazionale dei DJ)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il registro nazionale dei DJ, nel quale possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione dei DJ dal registro nazionale dei DJ. Il decreto è emanato sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della norma-

tiva dell'Unione europea e della risoluzione 2006/2249/INI del Parlamento europeo, del 7 giugno 2007, sullo statuto sociale degli artisti.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Il registro nazionale dei DJ è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il registro nazionale dei DJ non costituisce albo professionale e la mancata iscrizione al registro medesimo non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare l'attività di DJ nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 3.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro nazionale dei DJ)

1. I requisiti per l'iscrizione nel registro nazionale dei DJ sono i seguenti:

a) comprovato svolgimento dell'attività di DJ *set* in Italia o all'estero per almeno dieci anni;

b) possesso di partita dell'imposta sul valore aggiunto relativa al codice ATECO 90.01.09 – altre rappresentazioni artistiche o iscrizione a una cooperativa di servizi;

c) svolgimento dell'attività di DJ *set* nei ventiquattro mesi precedenti alla data di prima iscrizione al registro nazionale, comprovato dal versamento dei contributi previdenziali relativi a un minimo di quaranta giornate lavorative annuali o, in mancanza, da un versamento contributivo di almeno di 2.000 euro annuali su base imponibile equivalente a quaranta agibilità al minimo contrattuale. Per coloro che si iscrivono al registro nazionale durante lo stato di emergenza da COVID-19 o entro due anni dalla dichiarazione di cessazione del predetto stato di emergenza, i requisiti di cui alla presente lettera possono essere stati acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti alla dichiarazione dell'inizio del citato stato di emergenza;

d) in aggiunta o in alternativa al requisito di cui alla lettera *c)*, possesso di un diploma di corso di studio per DJ accreditato e riconosciuto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e iscrizione a un'associazione di categoria che assuma le funzioni di garante del neo iscritto per il primo biennio di iscrizione.

Art. 4.

(Cancellazione dal registro nazionale dei DJ)

1. La cancellazione dal registro nazionale dei DJ è effettuata:

a) su richiesta dell'interessato, presentata secondo le modalità e i tempi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 2;

b) d'ufficio, in caso di perdita del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 nel biennio successivo alla prima iscrizione al registro nazionale o qualora il DJ iscritto ai sensi della lettera *d)* del medesimo comma 1 dell'articolo 3 non maturi il requisito di cui alla citata lettera *c)* nel biennio successivo alla prima iscrizione al registro nazionale dei DJ.



18PDL0155690